

ufficio Segreteria	0422/600153
telefax	0422/600187
anagrafe	0422/600170
telefax anagrafe	0422/600302
polizia municipale	0422/600214
biblioteca	0422/600207
ufficio ragioneria	0422/600119
ufficio tributi/commercio	0422/600262
ufficio tecnico	0422/600136
ufficio servizi sociali	0422/600116



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso
Piazza Olivi, 16 – 31030 BREDA DI PIAVE
C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263

Ordinanza n. 39

li, 4 agosto 2009

Prot. n. 11276

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29.

IL SINDACO

VISTO che in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande”*, che al Capo IV disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione;

VISTA l’ordinanza n. 18 del 02/08/2005 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

SENTITE congiuntamente le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

ORDINA

con decorrenza immediata, di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Articolo 1 FASCIA ORARIA DI APERTURA

1) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande **non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 20 ore** giornaliere.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

2) per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande **è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente:**

nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 13 ore** giornaliere .

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

3) sale da ballo, locali notturni e comunque locali simili in cui **sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago**, l’attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore **15** pomeridiane e le ore **2** del giorno successivo con apertura non oltre le ore 21:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo **massimo di 12 ore** giornaliere.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, il Sindaco può autorizzare - a seguito di apposita istanza, previa consultazione delle Associazioni di categoria e fatte le opportune valutazioni del caso - la proroga della chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

- 4) per le sale da gioco, l'attività deve svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 9 antimeridiane e le ore 23 dello stesso giorno:
 - dovrà effettuare un orario obbligatorio **minimo di cinque ore** giornaliere.
- 5) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'esterno dei locali, sia in area privata che pubblica, è fissata dalle ore 16 fino alle ore 23.

Articolo 2 CHIUSURA SETTIMANALE

- 1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
- 2) La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
- 3) Onde evitare carenze di servizio per gli utenti, come previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la comunicazione ha efficacia dieci giorni dopo la presentazione al protocollo del Comune con la possibilità per il Responsabile del Servizio di inibire ulteriormente l'efficacia qualora si verifichi contemporaneamente la chiusura di più del 50% degli esercizi della stessa zona commerciale o frazione.

Articolo 3 DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

- 1) Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Articolo 4 LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
- 2) Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.

Articolo 5 PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

- 1) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto di impianti sportivi, centri ricreativi o simili dovrà essere svolta nella fascia oraria di apertura della struttura alla quale è abbinata.
- 2) Le attività accessorie di cui all'art. 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, svolte all'interno dei locali, devono cessare alle ore 24, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, così come comprovato da apposita perizia predisposta da tecnico competente in acustica, in qual caso l'attività potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
- 3) Le attività accessorie di cui all'art. 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, svolte all'esterno dei locali, devono essere debitamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS, corredata da idonea perizia predisposta da tecnico competente in acustica dalla quale si evincano le modalità adottate al fine di contenere le emissioni sonore e garantire il rispetto della quiete pubblica. Le stesse possono essere autorizzate fino alle ore 23.
- 4) Per le manifestazioni temporanee, autorizzate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà cessare alle ore 1.

Articolo 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengono i medesimi orari già comunicati in

conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.

- 2) Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.

Articolo 7
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Articolo 8
SANZIONI

- 1) Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9
ABROGAZIONE ORDINANZE PRECEDENTI

- 1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Sindaco
Da Ros Raffaella

A seguire: [ALLEGATO ALL'ORDINANZA] >>>

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29

“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande”

Capo IV – Orari

Art. 18

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo nella fascia oraria compresa:

a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;

b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali simili in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;

c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.

2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. L’orario massimo di attività non può superare:

a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);

b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;

c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali simili in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura.

5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.

6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.

7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all’articolo 31.

8. (... omissis...)

Art. 19

Deroga per particolari periodi ed occasioni

1. Il comune può autorizzare la protrazione dell’orario massimo di chiusura previsto dall’articolo 18 fino alle ore 5 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:

a) dal 1° al 6 gennaio compreso;

b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.

2. Le limitazioni di orario di cui all’articolo 18 non si applicano nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Art. 20

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche

Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui all’articolo 18, comma 1.

Art. 21

Orario degli esercizi misti

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l’orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l’orario dell’impianto cui sono annessi.

Art. 22

Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni

Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall’articolo 18.

Art. 23

Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all'articolo 18.

2. Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago dall'articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.

3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano gli orari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 16, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Art. 24

Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Art. 25

Orari di particolari attività di vendita

1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui al comma 1.

3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 30 concernente la pubblicità dei prezzi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con le sanzioni amministrative previste all'articolo 32, commi 4 e 5.

Art. 26

Scelta dell'orario

1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede.

3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse pubblico, il comune, con la procedura prevista dall'articolo 18, comma 1, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Art. 27

Deroghe generali all'orario minimo

1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha scelto un orario continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.

3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

4. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 28.

Art. 28

Chiusura settimanale e ferie

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Art. 29

Cartello orario

È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Art. 31

Attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

CAPO VI - Sanzioni

Art. 32

Sanzioni

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell'esercizio.
2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, ovvero quando è stata disposta la sospensione dell'attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.
3. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è

disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.

10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.

11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.